Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 17 gennaio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1967, n. **1311**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Malattie infettive », presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed il relativo atto aggiuntivo stipulati in Pavia rispettivamente in data 1° e 24 giugno 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Malattie infettive » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione — modificata dall'atto aggiuntivo — non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 132. — GRECO

Repertorio n. 280/E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di malattie infettive presso la facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentosessantasette, addì uno giugno in Pavia, presso il Rettorato dell'Università degli studi;

premesso

che il consiglio di amministrazione dell'Ospedale San Matteo di Pavia, anche in relazione alle istruzioni e raccomandazioni impartite dai competenti superiori organi ministeriali per quel che riguarda il ricovero e la cura degli ammalati infettivi, nell'intento di risolvere il problema della migliore assistenza degli ammalati stessi, problema che comunque va inquadrato e risolto tenendo conto del carattere e della configurazione dell'ospedale predetto, interamente clinicizzato, ha offerto all'Università di Pavia di convenzionare mediante proprio finanziamento un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « Malattie infettive »;

che i competenti organi universitari hanno preventivamente valutato l'offerta richiedendo che venisse affermato e convenuto, nell'intento di salvaguardare la competenza propria della clinica pediatrica, che gli ammalati da accogliere e curare presso il reparto di « Malattie infettive » dovranno comunque essere quelli in età superiore ai 12 anni;

che l'Ospedale S. Matteo ha prontamente accettato questa condizione sulla quale si è dichiarato pienamente d'accordo come risulta da apposito carteggio intercorso fra le parti contraenti;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione, nelle rispettive adunanze dei giorni 16 febbraio, 23 febbraio e 30 maggio 1967 hanno unanimemente accettato l'offerta di addivenire alla stipulazione della presente convenzione intesa ad istituire un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « Malattie infettive », insegnamento previsto nello statuto della Università di Pavia nel novero dei complementari;

che per accogliere detto nuovo posto di professore di ruolo già esiste e funziona presso l'Ospedale S. Matteo un reparto autonomo, di recente costruzione, perfettamente attrezzato e dotato di adeguata apparecchiatura scientifica e terapeutica, per provvedere alla degenza e alla cura di ammalati colpiti da malattie infettive;

tutto ciò premesso

Avanti di me, dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, funzionario delegato a ricevere ed a rogare gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università di Pavia, con decreto rettorale 16 novembre 1952, senza intervento di testi avendovi le parti rinunciato col mio consenso, sono comparsi i signori:

da una parte

il prof. Mario Rolla, nato a Taranto il 19 febbraio 1911, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Pavia e legale rappresentante della stessa, il quale agisce in forza delle succitate deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 16 febbraio, 23 febbraio e 30 maggio 1967, deliberazioni tutte allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante (allegati 1, 2 e 3);

e dall'altra

l'avv. Giuseppe Burtulla, nato a Voghera il 12 maggio 1923 e il dott Ernesto Brusotti, nato a Rosasco il 29 giugno 1907, nelle loro qualità, rispettivamente, di presidente del consiglio di amministrazione dell'Ospedale S. Matteo di Pavia e di direttore generale dello stesso, autorizzati alla stipula del presente atto, in nome e per conto del detto ente, in virtù di delibera del consiglio di amministrazione ospedaliero in data 14 dicembre 1966, n. 6773/66, delibera approvata dal comitato provinciale assistenza e beneficenza pubblica in data 23 marzo 1967, n. 379 (allegato 4), persone tutte a me note e conosciute, della cui piena capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono certo.

Essi comparenti, confermando le premesse di cui sopra ed adempiendo al mandato ricevuto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

L'Ospedale policlinico S. Matteo, nel seguito del presente atto indicato per brevità « Ospedale », affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia venga attuato l'insegnamento di « Malattie infettive » si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (lire unmilione), pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Pavia in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ospedale si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'ospedale si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Pavia, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Malattie infettive ».

L'Università di Pavia verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di malattie infettive, e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art 6.

Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione rimanga, per qualsiasi ragione, scoperto, la convenzione stessa decade, salvo diversi accordi tra l'Ospedale e l'Università.

Art. 7.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Pavia e soggetto ad approvazione legislativa, è redatto in numero due fogli di carta bollata da L. 400 dei quali occupa numero sette facciate e numero ventiquattro righe.

Esso sarà registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Ad esso sono allegate le deliberazioni sopra menzionate, nel numero di quattro.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, di cui ho dato lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in tutto corrispondente alla loro volontà, ed in prova di ciò qui di seguito si sottoscrivono, unitamente a me, ufficiale rogante.

F.to Mario Rolla
Giuseppe Burtulla
Ernesto Brusotti
Umberto Marchi, ufficiale rogante

Registrato a Pavia il 3 giugno 1967, al n. 1411, vol. 232, esatte lire: esente nell'interesse dello Stato.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Gui

Repertorio n. 282/E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Atto aggiuntivo alla convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Malattie infettive ».

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

L'anno millenovecentosessantasette, addì ventiquattro del mese di giugno in Pavia, presso il Rettorato dell'Università, strada Nuova, 65;

premesso

che in data 1° giugno 1967 è stata stipulata fra questa Università e l'amministrazione dell'Ospedale S. Matteo di Pavia una convenzione istitutiva di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Malattie infettive »;

che in detta convenzione figura l'art. 6 che suona: « Qualora dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione rimanga, per qualsiasi ragione, scoperto, la convenzione stessa decade, salvo diversi accordi tra l'Ospedale e l'Università »;

che a giudizio del Ministero della pubblica istruzione detto articolo è da sopprimere essendo nella sua formulazione in contrasto con il precedente art. 5 che prevede in anni venti la durata della convenzione;

che preso atto del rilievo ministeriale, la facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Università, nelle rispettive adunanze dei giorni 12, 16 e 17 giugno 1967 hanno concordemente deliberato di sopprimere detto articolo;

che per quanto riguarda l'Ospedale S. Matteo di Pavia i rappresentanti dello stesso fruiscono dei poteri più ampi per la stipulazione del presente atto aggiuntivo alla convenzione da essi sottoscritta, in quanto la deliberazione del consiglio ospedaliero in data 14 dicembre 1966, n. 6773/66 dà ad essi espresso mandato affinchè si provveda a tutto quanto possa comunque essere necessario per l'attuazione pratica del deliberato, con tutte le più ampie facoltà occorrenti, senza nessuna esclusione o limitazione di sorta, di modo che non si possa opporre indeterminatezza o insufficienza di poteri;

tutto ciò premesso

avanti di me, dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, funzionario delegato a ricevere ed a rogare gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università di Pavia, con decreto rettoriale 16 novembre 1952, senza intervento di testi avendovi le parti rinunciato previo mio consenso, sono comparsi i signori:

da una parte

il prof. Mario Rolla, nato a Taranto il 19 febbraio 1911, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Pavia e legale rappresentante della stessa, il quale agisce in forza delle succitate deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università, rispettivamente in data 12, 16 e 17 giugno 1967, deliberazioni tutte allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante (allegati 1, 2 e 3);

e dall'altra

l'avv. Giuseppe Burtulla, nato a Voghera il 12 maggio 1923 e il dott. Ernesto Brusotti, nato a Rosasco il 29 giugno 1907, nelle loro qualità, rispettivamente, di presidente del consiglio di amministrazione dell'Ospedale S. Matteo di Pavia e di direttore generale dello stesso, autorizzati alla stipula del presente atto in nome e per conto di detto ente in virtù di delibera del consiglio di amministrazione ospedaliero in data 14 dicembre 1966, numero 6773/66, delibera approvata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica in data 23 marzo 1967, n. 379, e che non viene qui allegata in quanto già inserta nel suo contesto integrale nella convenzione stipulata in data 1° giugno 1967, al n. 280/E di rep. di cui questo costituisce un mero atto aggiuntivo.

Essi comparenti, confermando le premesse di cui sopra ed adempiendo al mandato rispettivamente ricevuto convengono e stipulano quanto segue:

L'articolo 6 (sei), riportato nelle premesse, della convenzione stipulata in data 1° giugno 1967, n. 280/E di rep., registrata a Pavia il 3 giugno 1967, al n. 1511, vol. 232, è soppresso.

Conseguentemente il successivo articolo sette (7) dell'anzidetta convenzione assume il progressivo numero 6 (sei).

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università e soggetto ad approvazione legislativa, è redatto in numero due fogli di carta bollata da L. 400, dei quali occupa numero quattro facciate e numero sette righe.

Esso sarà registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Ad esso sono allegate le deliberazioni sopra menzionate nel numero di tre.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, di cui ho dato lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in tutto corrispondente alla loro volontà, ed in prova di ciò qui di seguito si sottoscrivono, unitamente a me, ufficiale rogante.

F.to Mario ROLLA, rettore
Giuseppe BURTULLA
Ernesto BRUSOTTI
Umberto MARCHI, ufficiale rogante

Registrato a Pavia il 24 giugno 1967, al n. 1634 Atti pubblici, vol. 232, esatte lire: esente.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1967, n 1312.

Erezione in ente morale della fondazione « Istituto per le scienze umane Andrea Torrente e Domenico Rubino », con sede in Roma.

N. 1312. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Istituto per le scienze umane Andrea Torrente e Domenico Rubino », con sede in Roma, piazza Venezia n. 5, palazzo Bonaparte, presso l'Accademia italiana per le scienze biologiche e morali, costituita con atto notaio dott. Salvatore Albano del 27 febbraio 1967, raccolta n. 4455, repertorio n. 231939, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. La fondazione stessa viene sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 118. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 1967.

Nomina del presidente del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO
PER LE POSTE E PER LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, recante norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1965;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina, per il biennio 1968-1969, del presidente del comitato di vigilanza sulle radiodiffusioni;

Decreta:

Il prof. Pietro Prini è nominato, per il biennio 1968-1969, presidente del comitato di vigilanza sulle radiodiffusioni, di cui agli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

(185)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1967.

Costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto comitato in Lecce ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Lecce;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, con sede in Lecce, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Lecce, con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Calignano Antonio, Mauro Mario, Chironi Sigfrido, Carmillo Anselmo;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: dott. Gentile Raffaele, perito agrario Calò Giuseppe, Ingrosso Francesco;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: perito agrario Rollo Salvatore;

4) in rappresentanza dell'ispettorato del lavoro: perito agrario Ivagnes Dante;

5) in rappresentanza dell'ispettorato dell'agricoltura: dott. Minerva Guido;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Otranto Paolo;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: D'Uva Rocco;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: dott. Quarta Mario;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: dott. ing. De Marzo Giuseppe;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: prof. Morgante Salvatore;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: Pezzuto Salvatore;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: assistente sociale Saponaro Adele;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: Insalata Lorenzo;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: geom. Colonna Raffaele;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Caloro Luigi;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: Greco Vincenzo;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: Tundo Domenico.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1967

Il Ministro: Bosco

(46)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1967.

Costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto comitato in Rieti ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Rieti;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, con sede in Rieti, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Rieti, con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Chiaretti Mario, Fabi Michele, Teofili Alessandro, Onelli Umberto;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: Sentinelli Mario, Pitoni Giovanni, Roselli Angelini Francesco;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: geometra Liorni Giancarlo;

4) in rappresentanza dell'ispettorato del lavoro: perito industriale Tomassini Vincenzo;

5) in rappresentanza dell'ispettorato dell'agricoltura: dott. Virgona Edoardo;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Chiriacò Felice;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: Pinna Mario;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Coccia Spartaco;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: dott. Baglioni Francesco;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Cavoli Umberto;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: Borelli Paolo;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: Bernardini Romano;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: Maffeo Pellegrino;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: Rosati Mario;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Collepiccolo Varleno;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: Aragno Giuseppe;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: Temperanza Numitore.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1967

Il Ministro: Bosco

(45)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1967.

Approvazione del regolamento comunale di Magione (Perugia) per la disciplina della navigazione sulle acque del lago Trasimeno antistanti la riviera comunale, non comprese in zone portuali.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Trasimeno antistante la riviera del comune di Magione adottato con la deliberazione consiliare n. 134 del 10 giugno 1967;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Trasimeno antistante la riviera del comune di Magione (Perugia) adottato con la deliberazione consiliare n. 134 del 10 giugno 1967.

Roma, addì 15 novembre 1967

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti sulle acque del lago Trasimeno antistanti la riviera comunale, non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza oltre che alle norme generali vigenti in materia, anche della normale disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera, in prossimità dei pontili e delle spiagge pubbliche e private, per un tratto di ml. 100 sul lato destro e di ml. 100 sul lato sinistro dei manufatti; oppure dai punti di delimitazione degli arenili anzidetti ed entro metri 200 dalla riva, la velocità di navigazione non potrà superare i seguenti limiti orari stagionali:

a) periodo estivo: dal 1° aprile al 30 settembre: dalle ore 8 alle ore 21: km. 15/h per vaporetti e motoscafi in servizio pubblico di linea; km. 15/h per motoscafi in servizio pubblico o privato; km. 10/h per ogni altra imbarcazione comunque motorizzata e adibita a qualsiasi uso;

b) periodo invernale: dal 1° ottobre al 31 marzo, sempre sotto il rispetto dell'orario di cui alla lettera *a)* le velocità minime sopra descritte potranno essere aumentate di km. 10 orari.

In particolare è proibito ai natanti a motore di navigare in quei tratti di gronda del lago interessati da colture di pesce destinati a zone sperimentali, purchè opportunamente segnalati con boe galleggiati o manufatti fissi.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si renda necessario per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 i natanti della polizia, della guardia di finanza e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso, quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento e soltanto nelle ore previste al punto *a)* di detto articolo.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, per gli enti balneari ed i sodalizi nautici che intendano svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva, sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti destinati ad abituale ormeggio di natanti. Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto al di fuori della fascia costiera descritta all'art. 2.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Visto: *Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto: *Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(100)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili, ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, per i lavoratori ausiliari del traffico, riuniti in organismi economici, operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili valide nei confronti dei lavoratori facchini e autotrasportatori, soci di società cooperative, carovane, gruppi ed enti cooperativi in genere, anche di fatto, operanti in Roma e provincia sono fissate come segue:

3ª classe di contribuzione, con retribuzione mensile imponibile di L. 33.800 per i lavoratori soci delle cooperative, carovane e gruppi di facchini che operano nel settore del facchinaggio generico, doganale e presso i mercati generali;

6ª classe di contribuzione, con retribuzione mensile imponibile di L. 68.000 per i lavoratori soci di cooperative, carovane e gruppi di portabagagli che operano nelle stazioni ferroviarie di Roma;

3ª classe di contribuzione, con retribuzione mensile imponibile di L. 33.800 per i lavoratori soci di cooperative, carovane e gruppi di portabagagli che operano nelle stazioni ferroviarie della provincia di Roma;

8ª classe di contribuzione, con retribuzione mensile imponibile di L. 94.800 per i lavoratori soci di cooperative, carovane e gruppi di portabagagli che operano negli aeroporti di Roma e provincia;

5ª classe di contribuzione, con retribuzione mensile imponibile di L. 57.200 per i lavoratori soci di cooperative, carovane e gruppi di portabagagli che operano nelle stazioni marittime di Roma e provincia.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Ministro: Bosco

(67)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1967.

Riconoscimento di enti collaudatori inglesi di apparecchi a pressione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge con legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 11, quarto comma, del suddetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'equipollenza delle certificazioni degli enti collaudatori esteri alla prova preventiva eseguita dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per quanto si riferisce ai materiali e ai generatori di vapore provenienti dall'estero;

Visto l'art. 34 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, relativo all'assoggettabilità dei recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti alle norme del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, applicabili ai recipienti di vapore;

Ritenuto che per accordi intercorsi tra l'Associazione nazionale per il controllo della combustione e l'Associated Offices Technical Committee - A.O.T.C., talune prove, verifiche e controlli preliminari su materiali, generatori di vapore, recipienti di vapore e recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna verranno effettuati dalle compagnie tecniche di assicurazione raggruppate dall'A.O.T.C.;

Ritenuto che i suddetti organismi collaudatori sono riconosciuti dalla competente autorità del Regno Unito di Gran Bretagna;

Sentito il parere del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Considerata l'opportunità di semplificare le procedure per l'importazione in territorio italiano, di generatori di vapore o loro parti, di recipienti di vapore e di recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna;

Decretano:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, quarto comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, dell'art. 34 dello stesso regio decreto e dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, sono equipollenti alla prova preventiva da eseguirsi alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione i certificati di prove, verifiche e controlli preliminari su materiali, generatori di vapore o loro parti, recipienti di vapore e recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna, rilasciati dalle seguenti compagnie tecniche di assicurazione raggruppate dalla Associated Offices Technical Committee:

British Engine Boiler and Electrical Insurance Co. Ltd., Longridge House, Longridge Place - Manchester;

National Boiler and General Insurance Co. Ltd., St. Mary's Parsonage - Manchester;

Ocean Accident and Guarantee Corporation, Pembroke House, 40 City Road - London, E. C.;

Scottish Boiler and General Insurance Co. Ltd., St. Vincent Street - Glasgow;

Vulcan Boiler and General Insurance Co. Ltd., 67 King Street - Manchester.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Bosco

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:
Andreotti

(76)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1967.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per la Lucania per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5517 in data 2 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Lucania, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la nota n. 621 del 25 ottobre 1967 della segreteria della citata commissione di vigilanza con la quale si comunica che la corte d'appello di Potenza ha designato il dott. Vittorio Nesti a far parte della commissione stessa in sostituzione del dott. Salvatore Rossi, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Vittorio Nesti, designato dalla corte d'appello di Potenza, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lucania, in sostituzione del dott. Salvatore Rossi, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(13567)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1967.

Determinazione per l'anno 1967 dell'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si deve provvedere per l'anno 1965 e per gli anni successivi, alla determinazione dell'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'industria in misura non superiore al 20 per cento dei premi stessi, per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e del testo unico stesso;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1967, con il quale l'addizionale predetta è stata fissata, per l'anno 1966, nella misura del 20 per cento;

Considerato, altresì, che per il disposto contenuto nel citato articolo 194 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'addizionale di cui sopra deve essere determinata in base all'effettivo fabbisogno per l'erogazione delle nuove prestazioni;

Tenuto presente che, allo stato, mentre sono disponibili i dati definitivi di bilancio relativi all'anno 1966, con l'esatta determinazione, per detto anno, dell'effettivo fabbisogno per la erogazione delle nuove prestazioni, non sono ancora definitivi i dati del fabbisogno per l'esercizio 1967;

Ritenuto, quindi, di dover determinare l'addizionale per il 1967 sulla base di un'aliquota del 10 per cento dei premi in via di acconto per il fabbisogno del 1967 e di un'aliquota aggiuntiva, fino alla concorrenza della percentuale massima del 20 per cento, per far fronte al disavanzo registrato dalla gestione industria nel 1966;

Considerato che l'aliquota addizionale, come sopra determinata, supera largamente la misura massima prevista dalle sopra richiamate disposizioni;

Decreta:

Per l'anno 1967, l'addizionale sui premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è determinata nella misura del 20 per cento.

Roma, addì 20 dicembre 1967

Il Ministro: Bosco

(151)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1967.

Nomina di membri del consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 8 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957, 9 settembre 1960, 11 agosto 1961, 6 agosto 1966 e 2 settembre 1967;

Visto il proprio decreto 13 marzo 1965, con il quale è stato costituito il consiglio generale del Banco di Napoli, per la durata prevista dalle norme statutarie;

Considerato che si sono successivamente rese vacanti le cariche di membro del predetto consiglio generale in rappresentanza delle provincie di Ancona, Avellino, Catanzaro, Frosinone, La Spezia e Taranto, e che pertanto occorre provvedere alle relative sostituzioni;

Esaminate le terne — proposte dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle anzidette provincie — nelle quali devono essere scelti i rappresentanti delle provincie medesime in seno al ripetuto consiglio generale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono nominati membri del consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, i signori:

comm. dott. Igino Angelini, in rappresentanza della provincia di Ancona ed in sostituzione del cav. lav. Torquato Pierfederici, deceduto;

avv. Ernesto Valentino, in rappresentanza della provincia di Avellino ed in sostituzione del dott. Amato Muscetta, dimissionario;

Diego Porti, in rappresentanza della provincia di Catanzaro ed in sostituzione del dott. Antonio Caputi, deceduto;

cav. Luciano Zeppieri, in rappresentanza della provincia di Frosinone ed in sostituzione del gr. uff. Giuseppe Zeppieri, deceduto;

ing. Adriano Guidugli, in rappresentanza della provincia di La Spezia ed in sostituzione del gr. uff. Ubaldo Fornelli, deceduto;

Federico Pignatelli, in rappresentanza della provincia di Taranto ed in sostituzione del cav. uff. Donato Salinari, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(129)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Macerata ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 27 dicembre 1967

(4) p. *Il Ministro*: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Rieti ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 2,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 27 dicembre 1967

(5) p. *Il Ministro*: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le deliberazioni n. 84 e n. 85 del 28 febbraio 1966 e n. 45 del 22 aprile 1967, con le quali l'amministrazione provinciale di Catania ha chiesto l'emissione del decreto di provincializzazione per le seguenti strade realizzate dal consorzio di bonifica della Piana di Catania:

dall'incrocio della strada provinciale n. 182 con la strada provinciale n. 123 alla strada provinciale Castel di Judica, dell'estesa di km. 8+128,59;

dalla strada provinciale n. 196 nei pressi di Poggio La Guardia alla progressiva chilometrica 66+000, della strada statale n. 385 « di Palagonia », dell'estesa di km. 4+775;

dalla progressiva chilometrica 47+300 della strada statale n. 385 alla strada provinciale n. 180, dell'estesa di km. 4+420;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere favorevole con voto 17 ottobre 1967, n. 1408;

Ritenuto, pertanto, che le strade suindicate possono essere classificate provinciali ai sensi degli artt. 10 e 24 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le seguenti strade:

dall'incrocio della strada provinciale n. 182 con la strada provinciale n. 123 alla strada provinciale Castel di Judica, dell'estesa di km. 8+128,59;

dalla strada provinciale n. 196 nei pressi di Poggio La Guardia alla progressiva chilometrica 66+000, della strada statale n. 385 « di Palagonia », dell'estesa di chilometri 4+775;

dalla progressiva chilometrica 47+300 della strada statale n. 385 alla strada provinciale n. 180, dell'estesa di km. 4+420.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(7)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1967.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Mazara del Vallo (Trapani).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 23 settembre 1966, n. 1146, con la quale il comune di Mazara del Vallo ha espresso parere favorevole sulla classificazione a comunale della strada di bonifica « dalla strada provinciale per Costiera al ponte Runza », della lunghezza di km. 1+608;

Visto il voto 17 ottobre 1967, n. 1411, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto tale arteria in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della citata legge n. 126;

Ritenuto, pertanto, che la suddetta strada può essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della già citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « dalla provinciale per Costiera al ponte Runza », della lunghezza di km. 1+608, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Mazara del Vallo (Trapani).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(6)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1967.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica Picano - Pirolli, con sede in Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 692843 del 23 luglio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica Picano - Piroli, con sede in Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione

di Roma, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa elettrica Picano - Pirolli, con sede in Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica Picano - Pirolli, con sede in Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica e effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione all'impresa elettrica Picano - Pirolli, con sede in Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo e determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(136)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1968.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per alcune strade provinciali, nella provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Modena in data 25 settembre 1967, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le sotto elencate strade:

1) Ravarino-Carpi (confine Bolognese - Ravarino - Bomporto-strada statale n. 12-Limiti-Carpi-strada statale n. 413-Migliarina-confine Reggiano);

2) Panaria Bassa (strada statale n. 255 in località Navicello a Bomporto, - Solara-Camposanto-Cà Bianca-strada statale n. 468 in località Canaletto);

3) Castelvetro (da Modena a S. Maria Mugnano);

4) Montale (da Vignola a Marano);

5) Vignola-Marano-S. Antonio (da Vignola a Marano);

6) Fondovalle Panaro (da Marano-Ponte Samone-Ponte Docciola-Ponte Scoltenna-strada statale n. 324);

7) S. Possidonio-Cavezzo-Camposanto;

8) Castelfranco per S. Giovanni Persiceto;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Modena in data 18 novembre 1967, n. 17489/C.T.;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Modena;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Modena fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulle soglie delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali: « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

(149)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1968.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'anno finanziario 1968.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 382464 in data 30 dicembre 1967, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 29 febbraio 1968, l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi;

Visto l'art. 11 del decreto stesso, con il quale si fa riserva di determinare, con decreto a parte, le caratteristiche dei buoni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'anno finanziario 1968, nei tagli da lire 100.000 - 500.000 - 1.000.000 - 5.000.000 - 10.000.000 - 50.000.000 - 100.000.000 500.000.000 - 1.000.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche F - G - H - L - M - N - O - P - Q, sono stampati su carta filigranata, a modello unico, constano di sei parti distinte e contigue. A cominciare da sinistra si susseguono la matrice-tagliando di estinzione, la contromatrice, la prima souche, il corpo del titolo, la seconda souche, la cedola interessi.

La carta, filigranata in chiaro e scuro e a fondo rosa, presenta il valore numerico relativo a ogni taglio, la dizione « MINISTERO DEL TESORO » e le caratteristiche ornamentali consistenti in una treccia incorniciata che corre lungo il perimetro interno del corpo del titolo, nella testa cinta di lauro dell'Italia turrita entro una sagoma rettangolare smussata agli angoli, e in tralci di acanto stilizzato che riempiono gli spazi vuoti intorno alla dizione in alto e ai due lati della testa in basso.

La estetica del modello è affidata, oltre che alla varietà dei caratteri e alla loro giustapposizione, ad una cornice composita di elementi bianco linea e di « cani correnti » per il corpo del titolo, ad una cornicetta a motivi bianco linea ripetuti sui tre lati esterni della cedola interessi, ad un fondino minuto — ottenuto combinando insieme la sagoma di una tabellina contenente la leggenda « BUONO TESORO » con quella di uno stemma — il quale campeggia nella matrice, nella contromatrice, negli spazi delle souches, nel corpo del titolo e nella cedola interessi; nel corpo del titolo si completa con una cornice di formelle in linea nera e si arricchisce, nella parte alta, di un nastro ondulato avente le estremità ripiegate e tinteggiate da linee sottili a larga ondulazione che reca la dizione « MINISTERO DEL TESORO », nella parte bassa di una ornamentazione a foglie di lauro e di quercia addossata allo spazio ovale dal quale traluce la filigrana, e dello stemma dello Stato al sommo di questo spazio.

La matrice presenta in basso uno spazio rettangolare a tratteggio ondulato per il bollo di estinzione della tesoreria, il corpo del titolo due spazi circolari anche essi a tratteggio ondulato destinati a ricevere, quello di sinistra, la impronta a secco dello stemma della Repubblica con la leggenda circolare « REPUBBLICA ITALIANA » compresi entro una cornicetta, quello di destra il timbro dell'ufficio emittente.

Anche la cedola interessi, in alto a sinistra, porta un uguale spazio per la impronta del bollo a secco.

A cominciare dalla matrice, questi sono i testi di ciascuna delle sei parti delle quali si compone il modello:

1) Matrice tagliando di estinzione - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Esercizio 1968 - Serie (segue la serie) - N. (segue il numero) - Scadenza - Lire (segue il valore in lettere);

2) Contromatrice - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Lire (segue il valore in lettere) - Esercizio 1968 - Durata mesi ..... - Pag.le dalla Tes. di ..... - Scadenza ..... - Quietanza N. ..... - Interessi ..... % L. ..... - Valuta ..... - Emesso a ..... lì ..... - N. (segue il numero) - Serie (segue la serie);

3) Direzione generale del tesoro;

4) Repubblica italiana - Esercizio 1968 - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (segue il capitale in lettere) - Serie (segue la serie) - N. (segue il numero) - A ..... mesi dal giorno del versamento la Tesoreria dello Stato di ..... pagherà la somma di lire (seguono il valore numerico e quello in lettere tra parentesi) al portatore di questo buono il giorno ..... - Il direttore generale del Tesoro L. Nuvoloni - Interessi ..... % L. ..... - Valuta ..... - Emesso a ..... lì ..... - N° (segue il numero) - Il tesoriere centrale o il cassiere sezione di tesoreria - Il controllore tesoreria centrale o capo sezione tesoreria - Serie (segue la serie);

5) Direzione generale del tesoro;

6) Cedola interessi - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (segue il valore in lettere) - Esercizio 1968 - Durata mesi ..... - Pag.le dalla Tes. di ..... - Scadenza ..... - Quietanza N° ..... - N° (segue il numero) - Serie (segue la serie) - Interessi ..... % L. ..... - Valuta ..... - Emesso a ..... lì ..... - Il tesoriere centrale o il cassiere sezione di tesoreria.

La stampa è realizzata con le tre tecniche, calcografica, litografica e tipografica. Calcografica per le cornici, i fondi, i testi e la dizione: « TIMBRO DELL'UFFICIO EMITTENTE ». Litografica per il millesimo « 1968 » sotto la testata del corpo del titolo, a caratteri grandi chiaroscurati e bicolori con terzo colore di sovrapposizione.

Tipografica per la numerazione.

Colori per la stampa calcografica:

L.	100.000	bleu acciaio
»	500.000	viola
»	1.000.000	bruno rosso
»	5.000.000	verde nero
»	10.000.000	grigio perla
»	50.000.000	bleu oltremare
»	100.000.000	rosso carminio
»	500.000.000	viola malva
»	1.000.000.000	verde smeraldo

Colori per la stampa litografica: arancio e verde.

Colore per la stampa tipografica: nero.

Art. 2.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro al portatore delle serie di cui all'articolo che precede, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1968
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 114

(355)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « L. Ariosto », di Reggio Emilia, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Reggio Emilia n. 36155 del 2 ottobre 1967, il preside del liceo ginnasio statale di Reggio Emilia, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dai genitori e dalla zia Bianca Regnoli dell'ex alunno Giampaolo Eschini la somma di L. 1.500.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Giampaolo Eschini ».

(160)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1967, registro n. 97 Pubblica istruzione, foglio n. 345, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Giovanni Starace, avverso il decreto ministeriale in data 26 giugno 1965, con il quale è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla zona adiacente alla litoranea Castro Marina-S. Cesarea Terme, sita in frazione Castro del comune di Diso (Lecce).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1967, registro n. 97 Pubblica istruzione, foglio n. 248, sono stati respinti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dal sindaco di Foiano della Chiana e dal sig. Dragoni Ovidio avverso il decreto ministeriale in data 18 aprile 1966, con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse publico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla zona dell'abitato del comune di Foiano della Chiana (Arezzo).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1967, registro n. 97 Pubblica istruzione, foglio. n. 247, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco di Castiglione delle Stiviere avverso il decreto ministeriale 22 aprile 1966 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'intero territorio del comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova), con esclusione della zona a sud della strada della Gazzolina.

(258)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1967, registro n. 99, foglio n. 378, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 6 luglio 1964 dal prof. De Leone Enrico, avverso la ministeriale 4 febbraio 1964, con la quale il ricorrente è stato escluso dal concorso a seicentosessantacinque posti di preside nelle scuole medie.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1967, registro n. 98, foglio n. 352, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 3 luglio 1965 dalla prof.ssa Lidia Garbarino, avverso il provvedimento 20 dicembre 1964, col quale il provveditore agli studi di Napoli collocava la ricorrente in aspettativa per motivi di salute.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1967, registro n. 98, foglio n. 353, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Albanese Cosimo, avverso la ministeriale 10 maggio 1966, con la quale il ricorrente veniva escluso dal concorso a centottantasei posti di direttore delle scuole secondarie di avviamento professionale, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1962.

(259)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, ex alveo del torrente Cavrezza, in comune di Aviano (Udine).

Con decreto 30 settembre 1967, n. 927, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, ex alveo del torrente Cavrezza segnato nel catasto del comune di Aviano (Udine) al foglio n. 47, mappale 72 ½ di mq. 8530 ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 settembre 1964 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(141)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ponte San Nicolò (Padova)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1967, registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 386, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ponte San Nicolò (Padova).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(142)

Approvazione del piano regolatore del nucleo d'industrializzazione di Trapani

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 1967, è stato approvato il piano regolatore del nucleo d'industrializzazione di Trapani.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sarà depositata presso la sede del Consorzio per il nucleo d'industrializzazione di Trapani a disposizione dei comune e degli enti che vi abbiano interesse.

(144)

Approvazione del piano regolatore del nucleo d'industrializzazione del Sulcis Iglesiente

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 1967, è stato approvato il piano regolatore del nucleo d'industrializzazione del Sulcis Iglesiente.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sarà depositata presso la sede del Consorzio per il nucleo d'industrializzazione del Sulcis Iglesiente a disposizione dei comuni e degli enti che vi abbiano interesse.

(145)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Dorsino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di Dorsino (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(295)

Autorizzazione al comune di Cinego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di Cinego (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(296)

Autorizzazione al comune di Esterzili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di Esterzili (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(297)

Autorizzazione al comune di Oniferi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di Oniferi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(298)

Autorizzazione al comune di Desulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di Desulo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(299)

Autorizzazione al comune di Trebisacce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di Trebisacce (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.585.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(300)

Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di Salice Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.874.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(301)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata d'Esaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di Sant'Agata d'Esaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.552.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(302)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo la Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di San Vincenzo la Costa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.266.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(303)

Autorizzazione al comune di S. Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di S. Stefano di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.853.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(304)

Autorizzazione al comune di Pietrafitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di Pietrafitta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.669.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(305)

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di Montalto Uffugo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.785.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(306)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di Lattarico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.185.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(307)

Autorizzazione al comune di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di Lago (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.140.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(308)

Autorizzazione al comune di Firmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di Firmo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.664.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(309)

Autorizzazione al comune di Colosimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di Colosimi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.074.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(310)

Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di Amaroni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.043.221, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(312)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.549.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(311)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5% di scadenza 1° aprile 1974

Si rende noto che il giorno 8 febbraio 1968, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentuno serie (dalla 1ª/1974 alla 31ª/1974) dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1974, emessi in base alla legge 27 febbraio 1965, n. 49, decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 e decreto ministeriale 16 marzo 1965.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 7 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra indicata, aperta al pubblico.

Roma, addì 5 gennaio 1968

(187) *Il direttore generale:* MAZZAGLIA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 16 gennaio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,85	624,90	624,88	624,895	—	624,89	624,88	624,85	624,88
$ Can.	576 —	576 —	576,30	576,30	575,50	—	576,30	576,30	576 —	576,40
Fr. Sv.	143,81	143,82	143,80	143,835	143,70	—	143,795	143,835	143,81	143,82
Kr. D.	83,80	83,80	83,84	83,795	83,75	—	83,81	83,795	83,80	83,80
Kr. N.	87,47	87,47	87,54	87,48	87,45	—	87,48	87,48	87,47	87,45
Kr. Sv.	121,08	121,06	121,07	121,06	121,10	—	121,075	121,06	121,08	121,05
Fol.	173,27	173,25	173,335	173,30	173,25	—	173,32	173,30	173,27	173,25
Fr. B.	12,57	12,575	12,5775	12,5735	12,565	—	12,57625	12,5735	12,57	12,57
Franco francese	126,64	126,82	126,81	126,84	126,71	—	126,86	126,84	126,64	126,68
Lst.	1505,95	1506,30	1506,30	1506,325	1505,75	—	1506,10	1506,325	1505,95	1506 —
Dm. occ.	155,95	155,95	155,97	155,98	155,80	—	155,995	155,98	155,95	155,95
Scell. Austr.	24,15	24,14	24,14	24,145	24,10	—	24,14375	24,145	24,15	24,15
Escudo Port.	21,91	21,91	22 —	21,90	21,65	—	21,9125	21,90	21,91	21,91
Peseta Sp.	8,97	8,97	8,97	8,9760	8,95	—	8,98	8,9760	8,97	8,97

Media dei titoli del 16 gennaio 1968

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	105,225
Redimibile 3,50% 1934	100,55
Id. 3,50% (Ricostruzione)	83,525
Id. 5% (Ricostruzione)	98,35
Id. 5% (Riforma fondiaria)	96,45
Id. 5% (Città di Trieste)	95,95
Id. 5% (Beni Esteri)	95,15
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	98,60
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5% (» 1° aprile 1975)	99,95
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,885
1 Dollaro canadese	576,30
1 Franco svizzero	143,815
1 Corona danese	83,802
1 Corona norvegese	87,48
1 Corona svedese	121,067
1 Fiorino olandese	173,31
1 Franco belga	12,575
1 Franco francese	126,85
1 Lira sterlina	1506,212
1 Marco germanico	155,987
1 Scellino austriaco	24,144
1 Escudo Port.	21,906
1 Peseta Sp.	8,978

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico per esami a sette posti di applicato dattilografo di 2ª classe

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza in data 20 luglio 1967;

Sulla proposta del segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico per esami a sette posti di applicato dattilografo di 2ª classe nel personale impiegatizio del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dalle norme regolamentari dell'amministrazione.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di scuola media o di altro titolo di studio equipollente.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana e robusta costituzione fisica, essere esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, ed aver compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ma non superato il 30° alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, salve le maggiorazioni di legge e le disposizioni interne dell'amministrazione del Senato. In ogni caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli del'amministrazione dello Stato, l'età dei candidati non potrà superare i 32 anni.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al segretario generale del Senato entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico, o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Alla domanda i candidati debbono allegare un certificato attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio.

Nella domanda i candidati debbono altresì indicare specificamente le prove facoltative che intendono sostenere.

Coloro che hanno superato i trenta anni di età debbono allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del predetto limite di età.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente, applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualsiasi cambiamento del proprio recapito.

Le domande e i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove.

L'amministrazione del Senato della Repubblica provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile. A ciascuna domanda potrà essere allegata una dichiarazione, firmata dall'interessato, dalla quale risultino gli ulteriori titoli di studio e i diplomi di specializzazione eventualmente posseduti, l'attività professionale svolta, gli uffici ricoperti.

La commissione esaminatrice, in relazione al numero dei candidati, potrà sottoporre gli stessi ad una prova preliminare di dattilografia, consistente nella corretta copiatura di un brano alla velocità di 240 battute al minuto.

La prova preliminare avrà valore eliminatorio, per l'ammissione alle successive prove di concorso.

I concorrenti che avranno superato la prova preliminare saranno ammessi a sostenere i seguenti esami:

1) prova scritta di lingua italiana, consistente nello svolgimento di un tema, eventualmente articolato in più quesiti;

2) più prove di dattilografia, di copiatura e di dettatura (queste ultime alla velocità massima di 300 battute al minuto): tra le varie prove si terrà conto, al fine del punteggio, della migliore prova di copiatura e della migliore di dettatura.

A ciascuno dei predetti esami è attribuito un massimo di 20 punti.

I candidati che avranno conseguito nelle prove medesime un punteggio complessivo non inferiore a 28 punti con un minimo di 12 punti in ciascuna prova saranno ammessi a sostenere i seguenti ulteriori esami:

3) colloquio di cultura generale, con particolare riguardo all'ordinamento dello Stato ed ai compiti del Parlamento;

4) prova di stenografia alla velocità minima di 80 parole al minuto.

A ciascuno dei predetti esami è attribuito un massimo di 20 punti. Detti esami si intenderanno superati se il candidato avrà riportato in essi non meno di 28 punti con un minimo di 12 punti in ciascuna prova.

I concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione al concorso saranno sottoposti ad esame nelle lingue francese, inglese e tedesca e ad un esame di aritmetica con uso delle macchine contabili.

L'esame di lingua straniera comprende anche una prova di dattilografia nella lingua stessa.

L'idoneità conseguita in ciascuna delle predette prove facoltative sarà valutata per non più di 3 punti, con un massimo di 9 punti per il complesso di tutte le prove facoltative sostenute.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma dei voti riportati in tutte le prove di esame.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di voti, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica, da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana e robusta costituzione fisica nonchè l'assenza di difetti e imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati a' sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato dei carichi pendenti;

f) titolo di studio in originale, ovvero copia autentica di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

g) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno, e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento, avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di passaggio in pianta stabile, il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e schiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale del Senato (via della Dogana Vecchia, 27).

Roma, addì 10 gennaio 1968

Il presidente: ZELIOLI LANZINI

Il segretario generale: BEZZI

(271)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a ventisei posti di assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale del ruolo degli assistenti del genio civile, carriera esecutiva, vi sono n. 44 vacanze;

Che, di tali vacanze, n. 18 devono tenersi accantonate per la copertura delle percentuali di organico spettanti agli invalidi per servizio ed agli invalidi del lavoro, essendo saturate le percentuali spettanti in detto ruolo alle altre categorie di beneficiari aventi diritto a riserva di posti;

Ritenuto che, per effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze di servizio, occorre bandire un concorso per esami a ventisei posti di assistente aggiunto in prova del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a ventisei posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del genio civile.

L'amministrazione si riserva di avvalersi delle facoltà di cui agli articoli 3 e 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione dei titoli equipollenti:

a) licenza di scuola media di primo grado;

b) diploma di computista commerciale;

c) licenza di scuola ginnasiale e licenza tecnica o licenza di arti e mestieri secondo i cessati ordinamenti scolastici.

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operario permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127 lettera *d)* del Testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1). I candidati dovranno inoltre sostenere una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale e pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale e pratica sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale e pratica sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

Le prove orale e pratica non si intendono superate se il candidato non avrà ottenuto in ognuna la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e pratica la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale, e di quello conseguito nella prova pratica.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di recezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) Estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) Diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2;

4) Certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) Certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) Certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal sonsiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di

qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risultati esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2) 4) 5) 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di recezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª - dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1967
Registro n. 23, *foglio n.* 179

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione;

2) nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. Misurazione di lavori e provviste;

3) disegno lineare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati ed a curve di livello.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3) anche le seguenti:

4) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

5) nozioni dei materiali da costruzioni, naturali ed artificiali; scelta ed impiego dei medesimi;

6) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro, e dalle opere di finimento dei fabbricati;

7) diritti e doveri dell'impiegato;

8) nozioni elementari sull'ordinamento dell'amministrazione dei lavori pubblici;

9) nozioni elementari di statistica.

Prova pratica: dattilografia.

Roma, addì 14 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificato della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . residente in . . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a ventisei posti di assistente aggiunto in prova del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dello art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma autenticata . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che dànno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

1) Di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio o di mutilato o di invalido civile o di mutilato od invalido del lavoro, o di orfano o vedova di caduto sul lavoro o di vedova o di orfano di guerra o di vedova o di orfano di caduto per cause di servizio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare ed abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa, detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio; libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato

su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

17) per le vedove dei caduti per causa di servizio la dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

18) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione nel rispettivo elenco presso le Sezioni Provinciali della relativa Associazione Nazionale.

(12692)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'accademia aeronautica per la cattedra di fisica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto nell'accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, che modifica fra l'altro le norme riguardanti i ruoli dei professori e degli assistenti dell'accademia aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1967, registro n. 34 Difesa, foglio n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 20 maggio 1967, con il quale è stato indetto un concorso per esame a quattro posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'accademia aeronautica per la cattedra di fisica;

Di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esame a quattro posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'accademia aeronautica per la cattedra di fisica, indetto con decreto ministeriale 16 dicembre 1966, è costituita come appresso:

Presidente:

Tarantola col. A.A. r.n. Eugenio, comandante in 2ª dell'accademia aeronautica.

Membri:

Cennamo prof. Francesco, ordinario di fisica sperimentale dell'accademia aeronautica;

Carelli prof. Antonio, ordinario di fisica nell'Università di Napoli;

Imbò prof. Giuseppe, ordinario di fisica terrestre nell'Università di Napoli;

Giordano Orsini prof. Paolo, ordinario di chimica generale dell'accademia aeronautica.

Segretario:

Tortora dott. Armando, consigliere di 1ª classe.

La commissione esaminatrice ha facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1967

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1967, Registro n. 129 Difesa, foglio n. 25

(13392)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, parte prima, del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le amministrazioni interessate, dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi per l'anno 1968, nelle carriere previste dalla tabella allegata al succitato decreto, i seguenti posti:

Ministero delle finanze - Dir. gen. degli AA.GG. e del personale:

Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici e delle imposte di fabbricazione posti 7

Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva del Catasto e dei servizi tecnici erariali . . . » 19

Amministrazione dei monopoli di Stato - dir. centrale per i servizi degli affari generali e del personale:

Ruolo personale tecnico carriera direttiva:

a) « Coltivazioni tabacchi » (per laureati in scienze agrarie) in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale . . . . . posti 1

b) branca « Manifatture tabacchi » (per laureati in ingegneria) - con esclusione dei laureati in ingegneria navale, aeronautica e mineraria - i quali siano anche forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale . . . . » 4

c) branca « Sali e chinino » (per laureati in ingegneria) - con esclusione dei laureati in ingegneria navale e aeronautica - i quali siano anche forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale . » 2

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Dir. gen. degli AA.GG. - Ispettorato generale del personale - Div. II - Concorsi:

a) Carriera direttiva (direttori) degli UU.PP.I.C.A. posti 11

b) Carriera direttiva capi ufficio statistica degli UU.PP.I.C.A. posti 6
c) Carriera direttiva (ingegneri) del Corpo delle miniere » 2

Ministero dei lavori pubblici - Dir. gen. AA.GG. e personale:

Carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile posti 5

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Dir. centrale personale - Div. concorsi:

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tab. *C*) . posti 1
Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tab. *D*) » 1
Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tab. *E*) . » 1

Ministero della sanità:

Carriera medico provinciale in prova . posti 18
Carriera veterinario provinciale in prova » 3

Ministero della pubblica istruzione - Dir. gen. antichità e belle arti:

Carriera direttiva - Archeologi . . . posti 1
Carriera direttiva - Storici dell'arte . . . » 2
Carriera direttiva - Architetti . » 1

Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi:

Carriera direttiva amministrazione centrale posti 2

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle FF.SS. - Direzione generale - Servizio personale:

Carriera direttiva (riservati agli assistenti universitari in possesso dell'abilitazione alla professione di medico chirurgo) posti 7

Nei relativi bandi di concorso che, a cura delle amministrazioni sopraindicate, saranno pubblicati entro il corrente mese di gennaio, saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349, (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola materia, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, e presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sara precisato nel bando a cura delle amministrazioni interessate. Quando il concorso preveda anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalle medesime prove.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Le domande di ammissione ai concorsi riservati di cui al presente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 400 e corredata dai documenti di cui ai numeri 1) e 2), oltre quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle amministrazioni interessate, tramite l'Università o l'Istituto d'istruzione superiore di appartenenza.

Roma, addì 11 gennaio 1968

Il Ministro: Gui

(337)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 168 del 27 febbraio 1967, con il quale venne bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di S. Giovanni Valdarno e Pieve S. Stefano;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni e riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso specificato in premessa:

1. Donati Giorgio . . . . . punti 155,453 su 240
2. Guancioli Anna Maria Clara . » 153,122 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed agli albi della prefettura di Arezzo e dei comuni interessati.

Arezzo, addì 19 dicembre 1967

Il medico provinciale: Cioffi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3502 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di S. Giovanni Valdarno e Pieve S. Stefano;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono nominati ufficiali sanitari delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

Donati Giorgio: comune di S. Giovanni Valdarno;
Guancioli Anna Maria Clara: comune di Pieve S. Stefano.

Gli ufficiali sanitari come sopra nominati dovranno assumere servizio entro il termine improrogabile di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto; in difetto, saranno dichiarati rinunciatari.

I sindaci dei comuni di S. Giovanni Valdarno e Pieve S. Stefano sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio ed agli albi della prefettura di Arezzo e dei comuni interessati.

Arezzo, addì 19 dicembre 1967

Il medico provinciale: Cioffi

(13570)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 1885 del 20 aprile 1967, con il quale è stato bandito il concorso a sei posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1966;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni formulate dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Bergamo, nonchè le proposte dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1966 è costituita come segue:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Raffo dott. Stefano, ispettore generale medico, medico provinciale di Brescia;

Valentino prof. dott. Andrea, primario chirurgo dell'ospedale Maggiore di Bergamo;

Vaccari prof dott. Francesco, primario medico dell'ospedale Maggiore di Bergamo;

Nielfi dott. Antonino, vice prefetto ispettore dell'amministrazione dell'interno;

Locatelli dott. Giacomo, medico condotto del comune di Almenno San Salvatore.

Il dott. Sergio Ceccotti, consigliere di 1ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e svolgerà i propri lavori presso l'ospedale Maggiore di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati

Bergamo, addì 2 dicembre 1967

Il medico provinciale: SUSANNA

(13491)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Lecce

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1875 del 15 febbraio 1967, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio di Otranto e comuni uniti, vacante in provincia di Lecce al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 895 del 26 luglio 1967, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, col quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati da detta commissione giudicatrice in merito alle operazioni concorsuali svolte, nonchè la graduatoria generale di merito dalla stessa formulata, relativa a undici candidati dichiarati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1965, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui in epigrafe:

1. Bracciale Francesco	punti	67,760	su 120
2. Jervoglini Francesco	»	65,753	»
3. Manicone Oronzo	»	62,831	»
4. Marchetti Luca	»	61,191	»
5. Carbonaro Mario	»	57,475	»
6. Papa Aldo	»	54,900	»
7. Conte Angelo Giorgio	»	49,000	»
8. Barba Pasquale	»	48,244	»
9. Sabato Pasqualino	»	48,000	»
10. Del Po Pietro	»	46,400	»
11. Calitri Vito	»	43,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello del comune capo-consorzio di Otranto.

Lecce, addì 16 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio dcreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio di Otranto e comuni uniti, vacante in provincia di Lecce al 30 novembre 1966;

Considerata la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore secondo l'ordine di graduatoria;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Bracciale Francesco, nato a S. Pietro Vernotico il 27 novembre 1928, primo classificato nella graduatoria degli idonei del concorso di cui in epigrafe è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio di Otranto e comuni uniti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello del comune capo-consorzio di Otranto.

Lecce, addì 16 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

(13449)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.